



COMUNE DI ACATE

(Libero Consorzio di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

nr. 189 del Reg. data 28/12/2018

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e piano occupazionale - anno 2018.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 19.00 segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

1. RAFFO	FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. AMATUCCI	ISAURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
3. TOMASELLO	GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. MEZZASALMA	ENZA MARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
TOTALE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Assiste il Segretario Comunale Dr. TOSEANO. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

- aggiunte/integrazioni (1)
- modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e piano occupazionale - anno 2018.

Proponente: Il Sindaco / L'Assessore al ramo

Redigente: Il Funzionario
Capo Nucleo Servizi Finanziari

...Dott.ssa Maria Di Martino.....

PREMESSO

Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

Richiamati:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- l'art.3, comma 5 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
- l'art.3, comma 6 dello stesso decreto-legge che prevede che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Atteso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12.08.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Acate, ai sensi degli articoli 244 e seguenti del D. Lgs. Del 18.8.2000 n. 267.

Visto l'art. 259 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale: "L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'art. 263 comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno in cui l'ipotesi si riferisce."

Visto l'art. 259 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale: "La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la Finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione".

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 146 del 16.11.2017 con la quale si è provveduto ad approvare la rideterminazione della Dotazione Organica del Comune di Acate, provvedimento trasmesso, ai sensi dell'art. 259 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, alla Commissione per la Finanza e gli organici degli enti locali per la relativa approvazione, tutt'ora in corso di istruttoria.

Dato altresì atto, che è in corso di istruttoria l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2015/2017, da parte del Ministero dell'Interno.

Dato atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2016, come risulta dal conto annuale del personale inviato alla Ragioneria Generale dello Stato, e dall'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2015/2017 è improntato al medesimo risultato;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2017 è stata inferiore alla spesa dell'anno 2016, giusta certificazione allegata al riscontro della nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0070799 del 30/05/2017, assunta al protocollo generale del nostro Ente al n. 8730 il 30/05/2017;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 87 del 13 luglio 2010.
- ha approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance e della trasparenza, ai sensi del d.lgs. 150/2009 e ss.ii.

Ricordato in particolare che, l'articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e'

consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.

Si precisa che, come affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n. 19 del 4 giugno 2015, se l'ente deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati – in quanto tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale - non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma (art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014), una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014.

In relazione a quanto considerato deve essere ribadito, quindi, che la condizione di infungibilità che assume rilevanza ai fini della derogabilità ai vincoli imposti dall'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 è quella che presuppone il ricorrere dei seguenti requisiti: a) che per il posto da ricoprire sia prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati; b) l'assunzione deve essere necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale. Sussistendo le descritte condizioni e constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere.

Letta la circolare interministeriale n. 1 del 29/1/2015 del Ministro per la semplificazione e la p.a. e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che prevede la possibilità per le p.a. di indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta, nelle more dell'implementazione della piattaforma di incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità;

Letta la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), art. 1 comma 228, in riferimento al turn over di personale “Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente...al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.

Ed inoltre il comma 234 art. su richiamato recita: “ Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Per i contratti a tempo determinato si applica il comma 215, legge di stabilità 2016, per la proroga dei relativi contratti “Il termine di scadenza del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis,

del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2016”.

Per quanto attiene ai limiti finanziari previsti da tale legge di stabilità 2016 in caso di assunzione di personale dall'anno 2016 vale il comma 723: “In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.

Vista la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), art. 1 comma 228, in riferimento al turn over di personale “Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

Richiamato l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

Visto l'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001, così come riformulato dall'art. 49 della legge n. 133/08, che stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dal D.Lgs n. 165/2001.

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 della legge 183/2011, il quale dispone che:

- gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.L. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato e con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Richiamata la delibera della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie- n. 2/2015 che ha chiarito che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l.90/2014, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1. L. n. 296/2006, fermo restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Atteso che è intendimento di questa Amministrazione provvedere al reclutamento, per l'anno 2018, di due figure infungibili e nello specifico, constatato che:

- la responsabilità gestionale dell'Area Tecnica di questo Comune, attualmente, è affidata ad un professionista esterno, mediante ricorso all'art. 110 del TUEL, in quanto all'interno dell'area non esistono altre figure a tempo pieno, di categoria D, dotate di laurea specialistica, cui poter conferire l'incarico di P.O. per la direzione degli uffici tecnici;

- questo Comune, in atto, è privo della figura del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, di Cat. "D", così come previsto nella dotazione organica dell'Ente, in quanto a far data dal 2014 il Responsabile è stato collocato in pensione, e che il Comando di P.M., attualmente, è diretto in via temporanea, da un dipendente di qualifica "C".

Atteso che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, questa Amministrazione intende ricorrere, per quanto riguarda le modalità di copertura dei suindicati posti nell'anno 2018, alle seguenti previsioni di legge in materia di reclutamento del personale:

- articolo 30, comma 2 sexies, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 per reclutare la figura del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, di Cat. "D", posto vacante in D.O.;
- articolo 14 del CCNL 22/01/2004 per reclutare la figura del Responsabile dei Servizi Tecnici, posto vacante a far data dal 01.01.2018.

Precisato che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

Vista la nota prot. n. 20490 del 27/12/17 con la quale si chiede all'organo di Revisione di produrre certificazione sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Ritenuto di attuare il piano occupazionale per l'anno 2018, conseguente alla determinazione della dotazione organica ed alla programmazione triennale 2018 – 2020 del fabbisogno di personale.

Precisato che il piano occupazionale per l'anno 2018 viene attuato anche nel rispetto dei limiti di spesa del personale, posti dal comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006.

Vista la nota prot. n. 20491 del 27/12/17 con la quale si è proceduto alla trasmissione del presente atto ai fini della procedura di informazione alle OO.SS.

Sentito il Segretario Comunale.

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n.215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. di approvare la programmazione triennale 2018 – 2020 di fabbisogno del personale, che prevede per l'anno 2018, il reclutamento di due figure infungibili e nello specifico:

FABBISOGNO PERSONALE – PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE VACANTE	SERVIZIO	FT/PT	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	TEMPO ATTIVAZIONE PROCEDURA
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SERVIZI TECNICI	SETTORE TECNICO	PT	articolo 14 del CCNL 22/01/2004 - Convenzione tra enti	2018
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO POLIZIA MUNICIPALE	SETTORE P.M.	FT	articolo 30, comma 2 sexies, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165	2018

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE VACANTE	SERVIZIO	FT/PT	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	TEMPO ATTIVAZIONE PROCEDURA
_____	_____	_____	_____	_____	_____

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE VACANTE	SERVIZIO	FT/PT	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	TEMPO ATTIVAZIONE PROCEDURA
_____	_____	_____	_____	_____	_____

2. Dare atto che tale fabbisogno ed il relativo piano occupazionale rispettano i limiti stabiliti con la determinazione della dotazione organica, già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 in data 16/11/2016 e i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006.
3. Di attuare il piano occupazionale per l'anno 2018, dando atto che la modalità di copertura dei posti risulta ivi indicata.

4. Di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Programma triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.
5. Di dare mandato all'ufficio Segreteria a trasmettere il presente atto alla Commissione Finanza ed organici degli EE.LL. e alle OO.SS. territoriali.

Proposta di Deliberazione n. 136 del 27 DIC, 2017

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, 27/12/2017

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Capo Nucleo Servizi Finanziari

Dott.ssa Maria Di Martino

Li, 27/12/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

Intervento	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 27/12/2017

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

SEGRETARIO COM.LE

E copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Informatico col n. _____ del registro in data _____

IL MESSO COMUNALE

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art 32, c. 1, della l. 18.06.2009 n. 69, in data _____ per ivi restarvi per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 come modificato dalla l.r. n. 17/04, sino al _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _____, comma _____, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

Lì,